ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 21

Interventi a favore degli associati

I consorzi dei produttori agricoli, le associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, le cooperative agricole di primo e di secondo grado, la cui cassa e' beneficiaria del contributo statale previsto dalla presente legge, hanno facolta' di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti piu' opportuni nell'interesse degli associati. I consorzi, le associazioni e le cooperative di cui al comma precedente potranno deliberare di far ricorso, per la difesa delle produzioni, a forme assicurative mediante contratti da stipulare con societa' di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo grandine e che partecipino ad un consorzio da costituirsi presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne terra' la gestione separatamente dalle sue altre attivita'. (1) Il consorzio dovra' determinare ciascun anno le tariffe dei premi a carico degli organismi associativi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura ed alla zona agraria. Le tariffe dovranno essere approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste. Tutti i rischi che le societa' di assicurazione assumono a norma del secondo comma debbono essere ceduti al consorzio ed assunti in riassicurazione dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, il quale e' autorizzato ad accettarli. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme per determinare il funzionamento del consorzio, le modalita' di partecipazione delle societa' di assicurazione, la misura e le modalita' con cui l'Istituto nazionale delle assicurazioni retrocedera' alle societa' partecipanti al consorzio una quota parte del complesso dei rischi assunti in riassicurazione, avuto riguardo agli apporti di affari ceduti da ciascuna di esse. Qualora le organizzazioni intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261. I contratti, le polizze, le quietanze, le ricevute e ogni altro atto formato ai fini delle assicurazioni suddette sono esenti dalle imposte di registro e di bollo e dalle formalita' di registrazione.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1972, non più in vigore dal 8 maggio 2004 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Estremi	Legge 25 maggio 1970, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.P.R. 13 settembre 1971, n.1241 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il consorzio fra imprese assicuratrici di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e' regolato dalle disposizioni del presente decreto e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni del codice civile in quanto applicabili".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/art-21-interventi-a-favore-degli-associati/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it